

DETERMINAZIONE N. 301 / 2017 Del 06/11/2017

PROPOSIZIONE, DA PARTE DEL COMUNE DI CORREGGIO (RE), DI APPELLO, CON RICHIESTA DI SOSPENSIONE *EX ARTT. 283-351 C.P.C.*, AVANTI ALLA CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA AVVERSO E PER L'IMPUGNAZIONE DELLA SENTENZA (DEFINITIVA) N. 1066/2017 PRONUNCIATA DAL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA, SEZIONE SECONDA CIVILE, NELLA PERSONA DEL GIUDICE DOTT.SSA CAMILLA SOMMARIVA IN DATA 19 OTTOBRE 2017, PUBBLICATA IN DATA 23 OTTOBRE 2017 E NOTIFICATA DALLA CONTROPARTE A MEZZO P.E.C. IN DATA 25 OTTOBRE 2017 (RELATIVA AL GIUDIZIO CIVILE N. 2626/2014 R.G.). CONFERIMENTO DI INCARICO DI RAPPRESENTANZA E DI DIFESA IN GIUDIZIO DELLE RAGIONI DEL COMUNE DI CORREGGIO (RE), CONGIUNTAMENTE E DISGIUNTAMENTE TRA LORO, ALL'AVV. GIORGIO BARBIERI E ALL'AVV. PROF. GIOVANNI BERTOLANI, ENTRAMBI DEL FORO DI REGGIO EMILIA, OLTRECHÉ ALL'AVV. NICOLA ALESSANDRI, DEL FORO DI BOLOGNA, ED ELEZIONE DI SPECIALE DOMICILIO, AI FINI DEL GIUDIZIO D'APPELLO, NELLA PERSONA E PRESSO LO STUDIO DELL'AVV. NICOLA ALESSANDRI, CON STUDIO IN BOLOGNA, VIALE GOZZADINI, N. 19

IL DIRIGENTE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

PRESO ATTO che:

- con deliberazione di Consiglio comunale n. 14 del 24/02/2017 si approvava il bilancio previsionale 2017-2019;
- con deliberazione di Giunta comunale n. 21 del 24/02/2017 ad oggetto "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione - anno 2017" sono stati individuati i capitoli del Bilancio 2017 da affidare in gestione ai Dirigenti, secondo l'attribuzione per centri di costo;

VISTA la sentenza (definitiva) n. 1066/2017 pronunciata dal Tribunale di Reggio Emilia, Sezione Seconda Civile, nella persona del Giudice Dott.ssa Camilla Sommariva in data 19 ottobre 2017, pubblicata in data 23 ottobre 2017 e notificata dalla controparte a mezzo p.e.c. in data 25 ottobre 2017, a definizione della causa promossa in primo grado da Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. contro il Comune di Correggio (giudizio civile n. 2626/2014 R.G.);

RITENUTO opportuno per il Comune di Correggio impugnare la suindicata sentenza del Tribunale di Reggio Emilia n. 1066/2017 avanti alla Corte d'Appello di Bologna, conferendo incarico per la proposizione di appello, con richiesta di sospensione *ex artt. 283-351 c.p.c.*, nell'interesse dell'Ente comunale ai legali di fiducia, in continuità con il precedente incarico conferito, Avv. Giorgio Barbieri e Avv. Prof. Giovanni Bertolani, entrambi del Foro di Reggio Emilia, oltreché Avv. Nicola Alessandri, del Foro di Bologna, congiuntamente e disgiuntamente tra loro, al fine della più ampia tutela delle ragioni dell'Amministrazione comunale di Correggio contro la Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.;

RITENUTO altresì di attribuire agli stessi difensori ogni facoltà di legge, anche in ordine all'elezione di speciale domicilio del Comune di Correggio, ai fini del giudizio d'appello, nella persona e presso lo Studio dell'Avv. Nicola Alessandri, con Studio in Bologna, Viale Gozzadini, n. 19;

CONSIDERATO che con determinazione dirigenziale n. 14 del 14.01.2015 è stato reso pubblico un “avviso per la formazione di un elenco di avvocati di fiducia del Comune di Correggio al fine di conferire incarichi di assistenza, consulenza e svolgimento del patrocinio in giudizio”;

VISTI:

- la facoltà dell'Amministrazione di affidare incarichi anche a professionisti non compresi nell'elenco, in presenza di contenziosi ritenuti, con valutazione non sindacabile in ragione della tipologia della presente procedura, di particolare complessità specialistica tale da richiederne l'affidamento a figure professionali altamente qualificate nel settore di pertinenza;
- l'atto di Giunta Comunale n. 27 del 13 marzo 2008, con il quale si approvavano i criteri, limiti e modalità di conferimento di incarichi di collaborazione, di ricerca, di studio o di consulenza a soggetti estranei all'Amministrazione;
- l'art. 8 del regolamento sopra citato il quale fissa il limite massimo di spesa annua ad € 169.984,20 (8% della spesa di personale)

VISTO il preventivo di spesa presentato congiuntamente dai sopracitati legali Avv. Giorgio Barbieri e Avv. Prof. Giovanni Bertolani, pari ad un totale di € 12.000,00, oltre C.P.A., spese generali, I.V.A. e Contributo Unificato escluso, esclusa Rit. Er. che rimane a carico del Comune;

VISTO il preventivo di spesa presentato dall'Avv. Alessandri pari ad un totale di € 6.000,00 oltre C.P.A., spese generali, I.V.A. e Contributo Unificato escluso, esclusa Rit. Er. che rimane a carico del Comune;

CONSIDERATO che la somma complessiva di € 26.264,16 oltre Rit. Er. trova copertura sul cap./art. 3131/591 del bilancio 2017/2019;

VERIFICATO che nel caso di specie:

- non si rientra nel campo di applicazione della normativa relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari (CIG), trattandosi di contratto di patrocinio legale volto a soddisfare il solo bisogno di difesa giudiziale dell'Ente e pertanto inquadrabile nella prestazione d'opera intellettuale, ai sensi della determinazione Autorità di Vigilanza Contratti Pubblici n. 4/2011, paragrafo 4.3;
- è applicabile la normativa relativa alla verifica di regolarità contributiva, ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 s.m.i.;

DATO ATTO che il presente provvedimento è assunto nel rispetto dei principi di correttezza e di regolarità amministrativa di cui all'art. 147-bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 e s.m.;

ACCERTATO preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera a), punto 2, D.L. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009;

CONSTATATO che sulla determinazione il Responsabile del Settore Bilancio e Finanze ha apposto il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'art. 147bis del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267;

DETERMINA

- 1) di approvare le premesse del presente atto e, pertanto, di conferire incarico all'Avv. Giorgio Barbieri e all'Avv. Prof. Giovanni Bertolani, entrambi del Foro di Reggio Emilia, oltreché all'Avv. Nicola Alessandri, del Foro di Bologna, congiuntamente e disgiuntamente tra loro, con elezione di speciale domicilio del Comune di Correggio (RE), ai fini del giudizio d'appello, nella persona e presso lo Studio dell'Avv. Nicola Alessandri, con Studio in Bologna, Viale Gozzadini, n. 19, per la proposizione nell'interesse dell'Amministrazione comunale di Correggio (RE) contro Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. di appello, con richiesta di sospensione ex artt. 283-351 c.p.c., avanti alla Corte d'Appello di Bologna avverso e per l'impugnazione della sentenza (definitiva) n. 1066/2017 pronunciata dal Tribunale di Reggio Emilia, Sezione Seconda Civile, nella persona del Giudice Dott.ssa Camilla Sommariva in data 19 ottobre 2017, pubblicata in data 23 ottobre 2017 e notificata dalla controparte a mezzo p.e.c. in data 25 ottobre 2017 (relativa al giudizio civile n. 2626/2014 R.G.), al fine della più ampia tutela delle ragioni dell'Ente comunale di Correggio contro la Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.;
- 2) impegnare, per le ragioni indicate in premessa, la spesa di € 26.264,16, C.P.A., spese generali I.V.A. compresi, esclusa Rit. Er. Ed il Contributo Unificato, che rimane a carico del Comune, al cap/art. 3131/591 alla Missione 01.11 - conto finanziario integrato U.1.03.02.11.006 denominato "Spese legali e notarili" - bilancio 2017/2019 - Impegno n. 1912/1;
- 3) impegnare € 2.556,00 quale contributo unificato al cap/art. 7500/585 alla Missione 09.01 - conto finanziario integrato U.1.02.01.99.999 denominato "Altre imposte" - bilancio 2017/2019 - Impegno n.1913/1;
- 4) di dare atto che l'incarico conferito non rientra nei limiti imposti dalla normativa sulle consulenze previsto dal D.L. 66/2014 in quanto trattasi di difesa in giudizio;
- 5) di dare atto che Responsabile del Procedimento è il Dirigente dell'Area Amministrativa;
- 6) di procedere a liquidare i soggetti sopra indicati, ai sensi dell'art. 184 del D.lgs. 267/2000, ad avvenuta esplicazione delle prestazioni, previa verifica di regolarità contributiva;
- 7) di dare atto che il flusso finanziario oggetto del presente impegno di spesa non rientra nel campo di applicazione della normativa relativa alla tracciabilità (CIG) ai sensi della determinazione Autorità di Vigilanza Contratti Pubblici n. 4/2011, paragrafo 4.3;
- 8) di pubblicare la presente determinazione sul sito web del Comune di Correggio ai sensi dell'art. 1, comma 127 della Legge n. 662/1996.

IL DIRIGENTE AREA AMMINISTRATIVA
Ing. Fausto Armani
(firmato digitalmente)

Proposizione, da parte del Comune di Correggio (re), di appello, con richiesta di sospensione ex artt. 283-351 c.p.c., avanti alla corte d'appello di bologna avverso e per l'impugnazione della sentenza (definitiva) n. 1066/2017 pronunciata dal Tribunale di Reggio Emilia, sezione seconda civile, nella persona del giudice Dott.ssa Camilla Sommariva in data 19 ottobre 2017, pubblicata in data 23 ottobre 2017 e notificata dalla controparte a mezzo p.e.c. in data 25 ottobre 2017.

TRA

Il Comune di Correggio - partita iva 00341180354 - con sede in Correggio (RE), Corso Mazzini, n. 33, in persona del Dirigente dell'Area Amministrativa, Ing. Fausto Armani, autorizzato alla stipula in forza dell'atto di nomina del Sindaco prot. nr. 8011 del 01.06.2015

E

L'avv. Giorgio Barbieri, nato a Reggio Emilia il 07.06.1957 - C.F. BRBGRG57H07H223I - con studio in Reggio Emilia, Viale Regina Elena n. 13/2,

E

l'Avv. Prof. Giovanni Bertolani, nato a Reggio Emilia il 08.10.1936 - C.F. BRTGNN36R08H223B - con Studio in Reggio Emilia , via Boiardi n. 3,

E

L'avv. Nicola Alessandri, nato a Firenze il 10.11.1955 - C.F. LSSNCL55S10D612P - con Studio in Bologna, Viale Gozzadini n. 19,

Premesso che il Comune di Correggio con determinazione dirigenziale n. 301 del 06.11.2017 decideva di autorizzare gli Avv. Giorgio Barbieri, Nicola Alessandri e Giovanni Bertolani, a costituirsi avanti Tribunale di Reggio Emilia, per proposizione di appello, con richiesta di sospensione ex artt. 283-351 c.p.c., avanti alla corte d'appello di bologna avverso e per

l'impugnazione della sentenza (definitiva) n. 1066/2017 pronunciata dal tribunale di Reggio Emilia, sezione seconda civile, nella persona del giudice Dott.ssa Camilla Sommariva in data 19 ottobre 2017, pubblicata in data 23 ottobre 2017 e notificata dalla controparte a mezzo p.e.c. in data 25 ottobre 2017.

**LE PARTI COME SOPRA GENERALIZZATE E RAPPRESENTATE CONVENGONO E STIPULANO
QUANTO SEGUE**

1. Il Comune di Correggio (d'ora innanzi solo Comune) conferisce all'Avv. Giorgio Barbieri, nato a Reggio Emilia il 07.06.1957 - C.F. BRBGRG57H07H223I - con Studio in Reggio Emilia, Viale Regina Elena n. 13/2, l'Avv. Nicola Alessandri nato a Firenze il 10.11.1955 - C.F. LSSNCL55S10D612P - con Studio in Bologna, Viale Gozzadini n. 19, l'Avv. Prof. Giovanni Bertolani, nato a Reggio Emilia il 08.10.1936 - C.F. BRTGNN36R08H223B - con Studio in Reggio Emilia , via Boiardi n. 3 (d'ora innanzi solo Avvocati), che accettano con la firma del presente disciplinare, l'incarico di costituzione avanti Tribunale di Reggio Emilia, per proposizione di appello, con richiesta di sospensione ex artt. 283-351 c.p.c., avanti alla corte d'appello di Bologna avverso e per l'impugnazione della sentenza (definitiva) n. 1066/2017 pronunciata dal tribunale di Reggio Emilia, sezione seconda civile, nella persona del giudice Dott.ssa Camilla Sommariva in data 19 ottobre 2017, pubblicata in data 23 ottobre 2017 e notificata dalla controparte a mezzo p.e.c. in data 25 ottobre 2017.;
2. Gli Avvocati si impegnano a predisporre tutti gli atti giudiziari necessari alla tutela del Comune, a presenziare alle udienze, a visionare gli atti e i documenti avversari e a compiere ogni attività necessaria per la difesa giudiziale degli interessi dell'Ente innanzi all'Autorità Giudiziaria adita, tenendo informato costantemente il Settore Bilancio e Finanze del Comune e provvedendo all'invio di tutti gli atti processuali compresi quelli depositati dalla controparte.
3. Per la prestazione sopra descritta il Comune si impegna a corrispondere agli Avvocati l'importo totale di € 26.264,16, fatta salva ogni eventuale successiva integrazione di spesa necessaria in relazione all'andamento e all'esito della vertenza in corso. La liquidazione finale del compenso sarà effettuata su presentazione di regolare parcella, previo riscontro dell'attività processuale svolta a conclusione della controversia.

4. L'incarico ha natura di collaborazione autonoma e libero professionale ed è soggetto alle norme del codice civile e a quelle dell'ordinamento professionale forense per quanto non previsto dal presente disciplinare.

5. Gli Avvocati dichiarano, con la firma del presente disciplinare, che si obbliga all'osservanza delle disposizioni di cui al DPR 62/2013 e del Codice di comportamento integrativo dei dipendenti del Comune di Correggio, adottato con atto del Commissario Straordinario 47/2014, che vengono rese note mediante accesso on line all'indirizzo internet: www.comune.correggio.it -Sezione Amministrazione Trasparente;

6. Gli Avvocati dichiarano inoltre, con la firma del presente disciplinare, che non ricorrono, secondo le norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale forense, situazioni di conflitto di interessi o di incompatibilità con l'incarico accettato. Gli Avvocati si impegnano, qualora dette situazioni dovessero insorgere nel corso dell'incarico, a comunicarle tempestivamente al Comune.

7. La sottoscrizione del presente disciplinare di incarico costituisce accettazione delle condizioni e delle modalità di espletamento dell'incarico in esso contenute ed ha valore di comunicazione agli Avvocati, se già non verificatasi in termini differenti, del conferimento dell'incarico.

8. Il Comune, ai sensi del D.Lgs. n. 196/03 e s.m.i., informa gli Avvocati, che con la firma del disciplinare presta il proprio consenso, che tratterà i dati personali conferiti nei limiti necessari a perseguire le finalità dell'incarico, con modalità e strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei richiedenti e che i dati stessi potranno essere comunicati o portati a conoscenza di responsabili o incaricati o di dipendenti coinvolti a vario titolo con l'incarico professionale affidato.

9. Gli Avvocati sono, altresì, informati che il presente disciplinare sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Correggio, al fine di adempiere a quanto disposto dall'art. 15 del D. Lgs. 14.3.2013, n.33 e poter provvedere alla liquidazione dei compensi dovuti.

10. La presente scrittura privata sarà registrata solo in caso d'uso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, tariffa parte seconda, allegata al D.P.R. n. 131/86. Gli Avvocati assumono ogni eventuale spesa conseguente alla stipula del presente disciplinare.



Letto, approvato e sottoscritto.

Correggio, 06.11.2017

L’Incaricato

L’Amministrazione